



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in
composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio
Scalera, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al RGC n. 9000187/2007 vertente

TRA

DIRECT LINE INSURANCE ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del
l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla via
Milano, n. 15 *bis*, presso lo studio dell'avv. Giovanni
Carbone, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Cizza del
foro di Crotone in forza di procura a margine della comparsa
di costituzione e risposta.

ATTORE APPELLANTE

E

CARITO Anna, CARITO Maria Francesca, GIDARI Teresa,
elettivamente domiciliate in Squillace Lido, contrada
Principe, presso lo studio dell'avv. Luca Occhionorelli, che
le rappresenta e difende in forza di procura a margine degli
atti di citazione in primo grado.

CONVENUTE APPELLATE

E CONTRO

CARITO Pantaleone

CONVENUTO CONTUMACE

Conclusioni: come da verbale di udienza del 10.4.2015.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 5/2007, depositata in data 11.1.2007, il Giudice di Pace di Davoli ha condannato la compagnia assicuratrice **DIRECT LINE INSURANCE ASSICURAZIONI s.p.a.** (d'ora innanzi per brevità anche solo "**DIRECT LINE**") e **CARITO Pantaleone** al risarcimento dei danni in favore di **CARITO Maria Francesca, CARITO Anna e GIDARI Teresa**, oltre alle spese di lite, a seguito di un incidente stradale verificatosi in data 26.6.2005.

Avverso la sentenza suddetta ha interposto appello la **DIRECT LINE** per i seguenti motivi: 1) le spese sostenute dalle odierne appellate per la definizione in via stragiudiziale della controversia non potevano essere poste a carico dell'appellante; 2) gli elementi istruttori non consentivano di ritenere dimostrato l'illecito di **CARITO Pantaleone**; 3) la liquidazione dei danni è avvenuta sulla base di una quantificazione approssimativa ed eccessiva.

Si sono costituite in giudizio **CARITO Maria Francesca, CARITO Anna e GIDARI Teresa**, le quali si sono opposte all'avverso gravame.

Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di **CARITO Pantaleone**, rimasto contumace in giudizio, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.4.2015, previa rinuncia di entrambi i procuratori delle parti ai termini per gli scritti conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.

1.1. Quanto al primo motivo di appello, esso va disatteso alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. 21.1.2010, n. 997), secondo cui "in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di assistenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per



il fatto che l'intervento di detto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stato oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su detto aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento".

Correttamente, pertanto, il Giudice di prime cure ha posto a carico della società assicuratrice le spese, documentate dalle fatture in atti, sostenute dalle odierne appellate per il soddisfacimento, in via stragiudiziale, tramite uno studio di infortunistica stradale, delle rispettive pretese risarcitorie.

1.2. Quanto al secondo motivo di appello, il teste Migliarese Serafino ha confermato la dinamica dell'incidente avvenuto tramite tamponamento da parte dell'autovettura Ford Mondeo (condotta dal proprietario **CARITO Pantaleone**) ai danni di altra autovettura che lo precedeva.

Giova, in proposito, richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 18.3.2014, n. 6193) a mente della quale "per il disposto dell'art. 149, comma 1, del vigente codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili".

L'onere della prova liberatoria non è stato assolto né dal conducente assicurato né dalla sua compagnia assicuratrice, di talchè appare incensurabile la sentenza impugnata che ha ascritto l'esclusiva responsabilità dell'accaduto a **CARITO Pantaleone**.



1.3. Anche il terzo motivo di appello è infondato.

Invero, l'appellante ha addotto generiche doglianze avverso la liquidazione dei danni effettuata dal Giudice di prime cure.

Tali doglianze non trovano giustificazione posto che il Giudice ha correttamente proceduto alla liquidazione dei danni sulla base delle risultanze delle consulenze tecniche d'ufficio, avverso le quali, peraltro, la difesa della **DIRECT LINE** non aveva mosso alcun tipo di censura nel giudizio di prime cure.

2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, in persona del Giudice Unico, dott. Antonio Scalera, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, così provvede:

1) rigetta l'appello;

2) condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite in favore degli appellati che si liquidano in € 1.620,00 per la fase di studio, in € 1.147,00 per la fase introduttiva e in € 2.767,00 per la fase conclusionale, oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Catanzaro, il 27.4.2015.

Il Giudice
Dott. Antonio Scalera

